



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Delibera n. 803 del 18 settembre 2019

Fascicolo UVIF n. omissis /2019

Richiesta di parere in merito ad eventuali ipotesi di incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interessi in relazione alla nomina del Capo di Gabinetto del Ministro *omissis*

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 18 settembre 2019;

visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

visto l'art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

vista la relazione dell'Ufficio Vigilanza sull'imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF)

In fatto

Con nota acquisita al protocollo ANAC n. *omissis*, è pervenuta a questa Autorità una richiesta di parere da parte del Ministro *omissis*.

La questione sottoposta all'attenzione dell'Autorità verte attorno alla legittimità, ai sensi del d.lgs. n. 39/2013, della nomina del *omissis*, già dirigente della *omissis*, a Capo di Gabinetto nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del richiedente.

Quest'ultimo, in particolare, ha rappresentato che il *omissis* è dirigente a tempo indeterminato dell'associazione *omissis* a partire dal *omissis*, data in cui ha preso servizio a seguito dell'espletamento della procedura concorsuale e che, pertanto, in considerazione del brevissimo periodo intercorso, il medesimo non riveste alcun incarico presso l'ente di provenienza.

Il richiedente ha rappresentato, infine, di aver chiesto *omissis* che il *omissis* sia collocato in aspettativa senza assegni per la durata del mandato.



Autorità Nazionale Anticorruzione *Presidente*

In diritto

1. Ipotesi di inconfiribilità- incompatibilità ai sensi del d.lgs. n. 39/2013 – Esclusione

La richiesta di parere ha ad oggetto la legittimità, ai sensi del d.lgs. n. 39/2013, della nomina del Dott. *omissis* - già dirigente *omissis* - a Capo di Gabinetto del Ministro *omissis*.

Tale incarico è disciplinato, anzitutto, dall'art. 14 del d.lgs. n. 165/2001 ai sensi del quale “*per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa*”.

L'art. 6, commi 1,2 e 3, del DPCM 01.10.2012 (recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*”)- dedicato espressamente agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri senza portafoglio- ha stabilito, inoltre, che “*i Ministri senza portafoglio, il Sottosegretario alla Presidenza, segretario del Consiglio dei Ministri, e i Sottosegretari presso la Presidenza si avvalgono di Uffici di diretta collaborazione che decadono con la cessazione dell'incarico di Governo. La composizione dei predetti Uffici è disciplinata dal presente articolo. Gli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri senza portafoglio sono così costituiti: a) Ufficio di Gabinetto; [...] All'Ufficio di Gabinetto è preposto il Capo di Gabinetto che coordina il complesso degli Uffici di diretta collaborazione ed è nominato con decreto del Ministro tra i magistrati, gli avvocati dello Stato, i consiglieri parlamentari, i dirigenti di prima fascia dello Stato ed equiparati, i professori universitari di ruolo o fuori ruolo in servizio, ovvero tra esperti, appartenenti ad altre categorie o anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di elevata professionalità*”.

Tanto premesso, occorre precisare il perimetro soggettivo di applicazione del d.lgs. n. 39/2013.

L'art. 1, co. 50 *lett. c)*, della l. n. 190/2012 dispone che “*i decreti legislativi di cui al comma 49- con cui il Governo è stato delegato a modificare la disciplina allora vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni - sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: c) disciplinare i criteri di conferimento nonché i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali ai soggetti estranei alle amministrazioni che, per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive. [...] È escluso in ogni caso, fatta eccezione per gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico, il conferimento di incarichi dirigenziali a coloro che presso le medesime amministrazioni abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o*



Autorità Nazionale Anticorruzione *Presidente*

abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive nel periodo, comunque non inferiore ad un anno, immediatamente precedente al conferimento dell'incarico".

Dunque, in ossequio a quanto prescritto dalla legge delega, dal combinato disposto degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 39/2013 emerge che la disciplina sulle inconferibilità e incompatibilità governa il conferimento degli incarichi dirigenziali, di quelli amministrativi di vertice e degli incarichi di amministratore conferiti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, ivi compresi gli enti pubblici, nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico. In altre parole, il legislatore, in caso di mancato rispetto della normativa di cui al summenzionato decreto, ha previsto conseguenze decadenziali solo rispetto agli incarichi amministrativi di vertice, agli incarichi dirigenziali interni ed esterni, alle cariche di presidente, amministratore delegato e figure assimilabili di enti in controllo pubblico, di enti regolati-finanziati nonché rispetto agli incarichi di direttore sanitario, amministrativo e generale nelle aziende sanitarie.

Si deve, anche, tenere conto di quanto chiarito nella delibera di questa Autorità n. 788 del 19.07.2017 laddove si è affermato che *“l'incarico di responsabile degli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico è espressamente sottratto alla disciplina sulle inconferibilità e incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013”*. Ciò vale nonostante quanto segnalato dalla medesima Autorità al Governo e al Parlamento, con il provvedimento n. 4 del 10 giugno 2015, in ordine alla mancata inclusione dei Capi di Gabinetto nel perimetro soggettivo di applicazione della normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità. Questa Autorità ha, infatti, suggerito quanto segue *“appare necessario rivedere la scelta attuale di escludere dal campo di applicazione delle inconferibilità i capi degli uffici di diretta collaborazione, mentre gli “incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione” sono inclusi (articolo 1, comma 2, lettere j) e k)*. *La mancata comprensione dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione non tiene conto del ruolo sostanzialmente decisivo di questi funzionari nei processi decisionali delle pubbliche amministrazioni. Essa poi, costituisce una evidente disparità di trattamento rispetto alle figure apicali nelle pubbliche amministrazioni (Segretario generale, Capo di Dipartimento, Direttore generale e così via), anch'esse legate al vertice politico da rapporti di tipo fiduciario. Non si comprende, quindi, perché ad un Capo di gabinetto non si debbano applicare le cause di inconferibilità per aver riportato condanne penali o in 10 caso di più evidente conflitto di interessi (ad esempio la provenienza da imprese regolate o finanziate dall'amministrazione che conferisce l'incarico). Una maggiore gradualità potrebbe applicarsi per la provenienza da cariche politiche, restando aperto in questo caso il problema di un allineamento di trattamento tra incarichi apicali fiduciari e incarichi di responsabili degli uffici di diretta collaborazione”*.

Tanto premesso, l'incarico in questione, ovvero quello di Capo di Gabinetto, è sottratto alle preclusioni e ai limiti di cui al decreto legislativo summenzionato e non sussistono, pertanto, cause di inconferibilità-incompatibilità del medesimo.

2. Conflitto di interessi – Esclusione



Autorità Nazionale Anticorruzione *Presidente*

In materia di conflitto di interessi, come più volte evidenziato (cfr. *ex plurimis* la Relazione al Parlamento del 2018 pag. 83), questa Autorità non dispone di specifici poteri di intervento e sanzionatori. L'intervento dell'ANAC ha una funzione preminentemente collaborativa; si svolge, cioè, in forma di ausilio all'operato degli RPCT di ciascun ente. Da ciò deriva che le singole amministrazioni, con lo specifico supporto del RPCT, restano sempre le sole competenti a prevenire e vigilare, nonché risolvere, gli eventuali conflitti di interessi che riguardano i propri funzionari.

Tanto premesso, in un'ottica di leale collaborazione, questa Autorità evidenzia quanto segue.

Dal *curriculum vitae* del *omissis* - pubblicato sul sito *web* istituzionale della *omissis* - è emerso che il soggetto in questione: è risultato vincitore del concorso indetto *omissis* e ha preso servizio, presso il medesimo ente, il *omissis* in qualità di dirigente a tempo indeterminato deputato all'organizzazione, alla *omissis*. La *omissis*, ai sensi *omissis* è *omissis*, con personalità giuridica di diritto privato, sottoposta al controllo, alla vigilanza e ai poteri ispettivi della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. La menzionata *omissis* è stata qualificata dal Consiglio di Stato, *omissis*, "organismo *in house*" della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Contestualmente alla suddetta nomina, egli è decaduto- giusto accoglimento della domanda di risoluzione anticipata- dall'incarico di dirigente di livello non generale- ex art. 19, co. 6, del d.lgs. n. 165/2001 assunto in virtù del decreto ministeriale *omissis*.

Egli, parallelamente, ha svolto anche la funzione di Vice Capo di Gabinetto del Ministro *omissis*.

Ferma restando la disciplina recata dal d.lgs. n. 165/2001, rispetto agli incarichi rivestiti dal soggetto in questione nell'ultimo biennio- periodo ritenuto rilevante ai fini dell'insorgenza di eventuali preclusioni derivanti dal conflitto- non sembrano venire in rilievo ipotesi di potenziale conflitto di interessi.

Tale situazione è definita dalla giurisprudenza come "una condizione giuridica che si verifica quando, all'interno di una pubblica amministrazione, lo svolgimento di una determinata attività sia affidato ad un funzionario che sia contestualmente titolare di interessi personali o di terzi, la cui eventuale soddisfazione implichi necessariamente una riduzione del soddisfacimento dell'interesse pubblico funzionalizzato".

Nel caso in esame, mancherebbe, dunque, il requisito essenziale della fattispecie summenzionata ovvero la contestuale titolarità di interessi privati e pubblicistici in capo al medesimo soggetto. Il *omissis*, infatti, ha ricoperto sempre cariche pubbliche e, pertanto, in linea teorica, il perseguimento dell'interesse pubblico non risulta pregiudicato dallo svolgimento di alcuna attività-ruolo o incarico con esso in potenziale contrasto.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Tanto premesso, permane in capo al RPCT dell'ente di destinazione il dovere di accertare in concreto, con riferimento, cioè, alle singole mansioni cui il *omissis* sarà deputato, l'insussistenza di interessi privati eventualmente confliggenti con lo svolgimento delle funzioni pubbliche cui il soggetto in questione è chiamato.

Tanto premesso

DELIBERA

- l'insussistenza delle cause di inconfiribilità- incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013;
- l'insussistenza di una situazione di conflitto di interessi.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 19 settembre 2019

Il Segretario, *Maria Esposito*